



CAMERA VALDOSTANA
CHAMBRE VALDÔTAINE

Provvedimento del Conservatore
n. 8 in data 11/04/2022

OGGETTO : CANCELLAZIONE D'UFFICIO DAL REGISTRO DELLE IMPRESE DI IMPRESE INDIVIDUALI E SOCIETA' DI PERSONE AI SENSI DEL D.P.R. 247/04 247 E DI SOCIETÀ DI CAPITALI AI SENSI DELL'ART. 2490 C.C. E DELL'ART. 40, COMMI 2-8, DEL DECRETO-LEGGE 76/20. INDIVIDUAZIONE DI MODALITA' OPERATIVE.

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Visto l'art. 2188 c.c. che prevede l'istituzione del registro delle imprese;

vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 s.m.i., recante "Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" e, in particolare, l'art. 8;

visto il d.p.r. 7 dicembre 1995, n. 581 s.m.i., recante "regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile";

vista la legge 2 novembre 2000 n. 340 s.m.i., recante "Disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi";

vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

visto decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, recante "Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal Registro delle imprese";

visto l'art. 2490, comma sesto, in materia di cancellazione d'ufficio delle società di capitali in liquidazione che non depositino il bilancio per più di tre anni;

visto l'art. 40 del DL 16 luglio 2020 n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020 n. 120, che:

1. ha previsto che il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, dall'articolo 2490, sesto comma, del codice civile, è disposto con determinazione del conservatore;
2. ha introdotto nuove cause di scioglimento delle società di capitali e, in particolare, dispone che "è causa di scioglimento senza liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l'inattività e l'omissione si verificano in concomitanza con almeno una delle seguenti circostanze:
 - a) il permanere dell'iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire;
 - b) l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata";

rilevato che la norma si inquadra tra gli strumenti legislativi volti a consentire la cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese di imprese e società non più operative;

ravvisata, altresì, la necessità di procedere ad un costante aggiornamento del registro delle imprese, al fine di migliorare la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche in esso contenute, nonché di rideterminare il dato sull'accertato del diritto annuale in modo tale da renderlo corrispondente alle imprese realmente operative iscritte nel registro;

atteso che il citato decreto 247/2004 prevede la comunicazione di avvio della procedura di cancellazione d'ufficio delle imprese individuali e società di persone e/o dei provvedimenti conseguenti interessate, e che tale obbligo di comunicazione incombe anche nei confronti degli amministratori delle società di capitali in liquidazione interessate dal procedimento previsto dall'art. 2490 c.c.;

visti, i commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 40 citato, che disciplinano il procedimento di accertamento d'ufficio delle cause di scioglimento delle società di capitali, finalizzato alla successiva cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese di società non più operative;

considerato, in particolare, che, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 40 d.l. 76/2020, il procedimento viene avviato con la comunicazione dell'iscrizione, agli amministratori delle società interessate, della determina di scioglimento d'ufficio, adottata dal Conservatore del registro delle imprese ai sensi del comma 3;

tenuto conto che, a seguito dell'avvio del procedimento, deve essere assegnato agli amministratori delle società interessate un termine di sessanta giorni per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge, e solo in questo caso il Conservatore iscrive nel registro delle imprese la determina di revoca del provvedimento di accertamento della causa di scioglimento;

atteso che, decorso il termine di cui al comma 4, il Conservatore del registro delle imprese, verificata altresì l'eventuale cancellazione della Partita Iva della società e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri, provvede, con propria determinazione, alla cancellazione della società dal registro medesimo;

visto il comma 6 dell'art. 40, che dispone che ogni determinazione del Conservatore deve essere comunicata agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione;

considerato, peraltro, che la maggioranza delle società interessate non ha mai adempiuto all'obbligo di comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata valido, attivo e univoco secondo quanto previsto dall'art.16 comma 6 del d.l. n. 185 del 29/11/2008, convertito con modifiche dalla l. n. 2 del 28/01/2009, obbligo avvalorato dall'art. 37 del d.l. 76/2020, e che, nel caso di avvenuta comunicazione, come la PEC risulti sovente, ormai, revocata/inesistente;

premesso quanto sopra e rilevato che la notificazione a mezzo raccomandata A/R non trova più giustificazione, non solo a fronte del predetto obbligo, ma altresì alla luce dei notevoli costi da sostenere, costi soggetti, peraltro, a vincoli di contenimento e di razionalizzazione;

rilevato, altresì, sulla base della più che decennale esperienza fattane in occasione dei procedimenti di cancellazione di imprese individuali e società di persone ai sensi del D.P.R. n. 247/04, che spesso la notifica tramite raccomandata A/R risulta comunque priva di effetti per irreperibilità presso la sede legale e presso il domicilio degli amministratori pubblicati nella visura;

ritenuto che l'obiettivo di far conoscere l'avvio del procedimento possa essere adeguatamente conseguito con modalità più agevoli e meno dispendiose, in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, e alla luce degli strumenti che, nel tempo, sono stati introdotti nell'ordinamento;

visto, dunque, l'art. 8 della richiamata legge n. 241/1990 s.m.i. il quale recita che "qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";

ritenuto che la suddetta norma possa trovare applicazione anche nell'ipotesi di procedimento amministrativo di identico contenuto, destinato a imprese che versino nella stessa situazione di irregolarità, qualora il numero dei destinatari renda la notificazione personale particolarmente gravosa;

coniugato quanto sopra con l'art. 32 comma 1 della legge 18/6/2009, n. 69 a mente del quale, a far data dal 1/1/2010, la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi avente effetto di pubblicità legale si intende assolta con la pubblicazione sui siti informatici delle amministrazioni obbligate;

dato atto che, in ossequio alla predetta disposizione, è stata istituita specifica sezione del sito internet camerale, denominata Procedimenti d'ufficio, raggiungibile dall'home page, sezione Registro imprese;

valutato, dunque, che la pubblicazione nel sito camerale della comunicazione di avvio del procedimento per il periodo di tempo previsto dal DPR 247/2004 (45 giorni) e dall'art. 40, più volte citato (60 giorni), consente di diffondere ampiamente la notizia della procedura avviata dall'ufficio e costituisce una valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge n. 241/1990 e s.m.i.;

atteso che tale forma di comunicazione è già avvalorata dalla disposizione dettata dal Giudice del registro con decreto del 7 maggio 2018 in materia di notifica di avvenuta cancellazione di indirizzi PEC invalidi;

visto il d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante "Codice dell'amministrazione digitale" che, agli artt. 5-bis comma 1, 6 e 48, sancisce che le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione, e ritenuto di procedere per le società individuate con le modalità sopra descritte, in caso di PEC attiva, all'invio della comunicazione utilizzando la casella di posta elettronica certificata;

valutate, peraltro, come necessarie, da un lato, l'iscrizione nella visura delle società interessate della determinazione di accertamento della causa di scioglimento e, dall'altro, la pubblicazione permanente sul sito istituzionale sia del provvedimento del Conservatore sia dell'elenco delle posizioni coinvolte,

DISPONE

1. di accertare con propria determinazione la causa di scioglimento, senza liquidazione, delle società di capitali di cui al comma 3 dell'art. 40 D.L. n. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020;

2. di procedere, entro otto giorni dalla sua adozione, alla pubblicazione della determinazione di accertamento d'ufficio delle cause di scioglimento, senza liquidazione, ex art. 40 citato, unitamente all'elenco delle società coinvolte, nell'apposita sezione del sito camerale denominata "Cancellazione d'ufficio delle società di capitali ai sensi dell'art. 40 D.L. 76/2020", per sessanta giorni, e di comunicare il suddetto provvedimento alle società con indirizzo PEC iscritto, valido ed attivo;
3. di procedere analogamente alla comunicazione di avvio della procedura di cancellazione d'ufficio delle imprese individuali e società di persone e/o dei provvedimenti conseguenti, interessate dalle procedure di cui al DPR 247/2004 e delle società di capitali interessate dalle procedure di cui all'art. 2490 c.c., mediante pubblicazione per quarantacinque giorni dell'avviso di avvio del procedimento nell'albo on-line della Chambre e/o nelle sezioni del sito camerale "Cancellazione di imprese individuali e società di persone non più operative" e "Cancellazione d'ufficio delle società di capitali in liquidazione";
4. di iscrivere nelle visure delle imprese coinvolte l'avvio del procedimento ex DPR 247/2004, nonché le determinazioni previste dall'art. 40 del D. L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020 n. 120;
5. di cancellare dal Registro delle Imprese le società che non abbiano presentato, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, ovvero che non abbiano trasmesso le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge, con propria determinazione, da pubblicare, entro otto giorni dalla sua adozione, sia nell'Albo camerale on-line, per quindici giorni, sia sul sito istituzionale nella sezione "Cancellazione d'ufficio delle società di capitali ai sensi dell'art. 40 D.L. 76/2020", in modo permanente;
6. di iscrivere, qualora gli amministratori presentino formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, la determina di revoca del provvedimento di accertamento della causa di scioglimento, senza liquidazione, per le società interessate, nel Registro delle Imprese e di pubblicare il predetto provvedimento in Albo camerale per quindici giorni e sul sito istituzionale nella sezione "Cancellazione d'ufficio delle società di capitali ai sensi dell'art. 40 D.L. 76/2020", in modo permanente;

ORDINA

oltre alla pubblicazione della presente disposizione in Albo camerale per quindici giorni, la pubblicazione permanente del presente provvedimento nella sezione del sito istituzionale relativa ai provvedimenti d'ufficio nel Registro delle imprese.

IL RESPONSABILE
DELL'ISTRUTTORIA
NARDON Claudia

IL CONSERVATORE

firmato digitalmente
NARDON CLAUDIA